

REGOLAMENTO D'USO  
DELLE RISERVE E PARCHI NATURALI GESTITI DALLA PROVINCIA DI GROSSETO  
IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO CEE 1257/99 MISURA 6.5 "RITIRO DEI SEMINATIVI  
DALLA PRODUZIONE PER DIECI ANNI"

Approvato con deliberazione consiliare n° 32 del 9 maggio 2003  
(in vigore dal 23 maggio 2003)

Art. 1 - Ambiti di applicazione.

Ai sensi del Reg. CEE 1257/99 artt. 22 e 23 misura 6.5 del vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (ritiro dalla produzione per almeno dieci anni), è vigente il seguente regolamento d'uso nei terreni ricadenti all'interno delle Riserve naturali provinciali e del Parco Interprovinciale di Montioni, e nelle aree individuate dalla regione Toscana come "siti classificabili di importanza comunitaria" ai sensi della direttiva "Habitat" n.92/42 CE, "zone di protezione speciale" ai sensi della direttiva CEE n.409/79, "siti di interesse nazionale" e "siti di interesse regionale".

Copia della domanda presentata su apposita modulistica ai sensi del Reg. 1257/99, dovrà essere presentata anche all'U.O. Aree Protette e Biodiversità della Provincia di Grosseto, il quale, insieme al nullaosta, potrà prescrivere specifici interventi di miglioramento ambientale, in relazione alle caratteristiche e quindi alle esigenze di conservazione di ciascuna area protetta.

Art. 2 - Obiettivi e finalità.

I terreni agricoli ritirati dalla produzione secondo le procedure approvate dalla Regione Toscana per i rispettivi Regolamenti comunitari devono essere condotti dai soggetti aventi titolo con l'obiettivo di mantenerne inalterate le capacità produttive, preservarli dall'erosione e prevenire rischi di dissesto idrogeologico e ambientale conseguenti ad un uso del suolo inappropriato.

I suddetti terreni devono altresì essere condotti in piena compatibilità con gli obiettivi e con le finalità che la Provincia individua nei propri strumenti di gestione territoriale: per tali ragioni non sono comunque ammesse modalità di conduzione dei terreni che possano pregiudicare, anche in futuro, tali finalità di ordine generale.

Art. 3 - Priorità nell'accoglimento delle richieste di adesione alla misura.

La Provincia valuta le richieste di adesione alla misura ed esprime il parere di competenza tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) zone a priorità elevata: sono costituite dai territori individuati come Riserve naturali provinciali e Parco interprovinciale di Montioni ;

sarà sempre ammessa la copertura del suolo con cotico erboso naturale o artificiale, anche con ricorso a specie foraggere utilizzabili per l'alimentazione dissuasiva della selvaggina. In tal caso le lavorazioni periodiche nel corso dell'anno potranno limitarsi alle sole fasce di protezione dal rischio di incendi di cui al successivo art. 4. Le zone a priorità elevata sono assoggettabili al ritiro dalla produzione senza alcun limite di superficie se la SAU aziendale risulta inferiore o uguale ai 10 ettari, mentre possono essere assoggettate al ritiro dalla produzione fino a un massimo del 50% dell'intera superficie di ciascun fondo agricolo, se la SAU supera i 10 ettari;

d) zone a priorità nulla: aree contigue alle riserve naturali ed al Parco di Montioni ed aree individuate dalla regione Toscana come “siti classificabili di importanza comunitaria” ai sensi della direttiva “Habitat” n.92/42 CE, “zone di protezione speciale” ai sensi della direttiva CEE n.409/79, “siti di interesse nazionale” e “siti di interesse regionale”, che non siano classificate anche come altre categorie previste dalla L.R.49/95.

Le zone a priorità nulla non possono essere assoggettate al ritiro dalla produzione.

#### Art. 4 - Protezione dagli incendi.

Ad evitare il rischio di diffusione di incendi boschivi e di altre zone di interesse naturalistico, è fatto obbligo a tutti i conduttori di terreni ritirati dalla produzione di realizzare e mantenere nei suddetti appezzamenti fasce di terreno lavorato per tutto il periodo caratterizzato da scarsa piovosità, e comunque a partire dal 1 giugno fino al 30 settembre, con le seguenti modalità e larghezze:

- |   |      |
|---|------|
| - terreni a confine di zone forestali, palustri e ripariali               | m 20 |
| - terreni a confine con viabilità di uso pubblico                         | m 10 |
| - terreni a confine con sedi ferroviarie                                  | m 15 |
| - terreni a confine con altre proprietà o viabilità privata interpoderale | m 10 |

Per particolari casi di pericolosità potranno essere ammessi incrementi fino al 50% di tali larghezze.

#### Art. 5 - Sistemazioni superficiali e sistemazioni idraulico-agrarie.

Il ritiro dalla produzione non esime i conduttori dei fondi dal mantenere in piena efficienza le sistemazioni idraulico-agrarie pertinenti ai terreni autorizzati. Qualora venga ravvisata incuria in tal senso, che possa in qualche modo pregiudicare la corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento o che comporti rischi di dissesto idrogeologico o ambientale, l'Ente Parco può intimare ai conduttori il pronto ripristino delle condizioni di efficienza delle sistemazioni e, in caso di reiterata inosservanza, può chiedere la sospensione dell'applicazione della misura all'Ente competente.

#### Art. 6 - Lavorazioni consentite.

Le lavorazioni ammesse per la conduzione dei terreni ritirati dalla produzione seguono le corrette regole agronomiche di conservazione dei suoli.

Per i terreni a priorità elevata sarà di norma praticata annualmente la sfalcatura periodica del cotico erboso (minimo 3 sfalci) e non più di una erpicatura all'inizio del periodo estivo su non oltre 1/3 della superficie degli appezzamenti, al netto delle fasce di protezione di cui al precedente art. 4. La Provincia, tramite l'U.O. Aree Protette potrà stabilire ulteriori e diverse regolamentazioni in relazione alle peculiarità delle aree in base ai periodi e luoghi riproduttivi delle specie animali presenti.

#### Art. 7 - Colture per la selvaggina e altre colture non a scopo produttivo.

La Provincia ammette la realizzazione di colture foraggere per l'alimentazione dissuasiva della selvaggina stanziale; nelle zone a priorità elevata la Provincia può attivare programmi di semine di colture dissuasive in accordo con i conduttori dei terreni ritirati dalla produzione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni che fissino criteri e modalità per il perseguimento di obiettivi comuni alla misura comunitaria e alle necessità di contenimento dei danni da selvaggina nelle vicine zone coltivate. Questi programmi possono essere secondariamente estesi anche alle zone a priorità intermedia ricadenti all'interno dell'area protetta.

Con le stesse modalità sono ammesse coltivazioni estensive, senza finalità produttiva, di specie spontanee tipiche della flora degli ambienti delle Riserve. Tali coltivazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia, su richiesta motivata e documentata dei conduttori.

#### Art. 8-Divieta ed interventi vari

E' fatto divieto assoluto di impiego di qualsiasi prodotto chimico nelle suddette pratiche agronomiche, salvo diverse prescrizioni dell'Ente Gestore; è vietato il pascolo o lo stazzo del bestiame. I terreni non devono comunque dar luogo a produzione agricola vendibile.

In particolari situazioni, da concordare con il personale tecnico dell'Ente Gestore, potrà essere attuato un allagamento dei terreni, temporaneo, definitivo o parziale in relazione al periodo previsto dal Reg. CEE 1257/99, al fine di favorire la presenza dell'avifauna stanziale e migratoria, sempre che ciò non contribuisca a creare condizioni favorevoli alla proliferazione di insetti nocivi o situazione di instabilità idrogeologica. In particolare, se adiacenti alle aree da allagare sono presenti terreni soggetti a colture agricole, l'Amministrazione provinciale verificherà la inesistenza di possibili danni sul sistema idraulico di smaltimento delle acque meteoriche e derivanti dall'innalzamento delle falde superficiali. Tali interventi potranno essere attuati di preferenza nelle aree protette regionali riconosciute di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 02.02.1971.

E' ammessa inoltre la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di sistemi idrologici, come l'impinguamento delle falda freatica e la regimazione delle acque superficiali.

#### Art. 9 - Norma finale.

Resta valido il Regolamento d'uso approvato con Delibera n 114 del 29.06.1998 per i terreni posti a riposo in base al Reg CEE 2078/92